SENTENZA N.214/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al numero **73993** R.G., depositato il 6.7.2023 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio in Bari via Davanzati n. 6 presso e nello Studio degli avv.ti Emilio Solimando e Silvia Solimando dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti (pec: avv.emiliosolimando@pec.giuffre.it; avv.silviasolimando@pec.giuffre.it)

contro

- INPS, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21

FATTO

Il ricorrente, già sovrintendente della polizia penitenziaria a riposo per limiti di età dal 31.7.2021, risulta titolare di trattamento pensionistico diretto di vecchiaia liquidato dall'INPS con il sistema misto a decorrere dall'1.8.2021.

Si duole della erronea liquidazione del medesimo trattamento a causa della mancata applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/1973 nonché del d.p.r. n. 57/2022, disposizione quest'ultima che prevede miglioramenti stipendiali quiescibili in relazione al triennio 2019 – 2021.

Pertanto, a seguito di diffida indirizzata all'INPS in data 6.12.2022 e non andata a buon fine, ha adito questa Corte con ricorso del 6.7.2023 per il riconoscimento del proprio diritto alla rideterminazione del trattamento di

quiescenza in godimento mediante applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% per ogni anno di anzianità assicurativa maturato sino al 31.12.1995, con diritto al pagamento delle differenze di rateo maturate dall'1.1.2022, nonché dell'adeguamento delle retribuzioni pensionabili degli anni 2019- 2020 e 2021 (per le quote B e C) e dell'anno 2021 (per la quota A) in forza dei miglioramenti contrattuali disposti dal d.p.r. n. 57/22, con diritto al pagamento delle differenze di rateo maturate dall'1.8.2021, e condanna dell'INPS alla riliquidazione del trattamento e al pagamento delle differenze di rateo maturate e non riscosse sino al soddisfo, oltre successivi aumenti perequativi ed interessi, con vittoria di spese in favore dei procuratori antistatari.

All'odierna pubblica udienza, nessuno è comparso.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il vaglio giudiziale del caso in esame riguarda la spettanza in favore dell'odierno ricorrente del diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento mediante applicazione dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 e del d.p.r. n. 57/22, disposizione quest'ultima che prevede miglioramenti stipendiali quiescibili in relazione al triennio 2019 – 2021.

2. In via preliminare, rileva questo Giudice l'inammissibilità del giudizio per difetto di notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza nei confronti dell'INPS, Amministrazione resistente, non costituita.

Detta omissione risulta imputabile alla parte ricorrente la quale non ha fornito prova alcuna del richiamato adempimento notificatorio, in palese violazione di quanto statuito dall'art. 155, commi 3 e 5-*bis* c.g.c..

Assorbita ogni altra questione.

3. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l'inammissibilità del giudizio per omessa notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione d'udienza.

2. Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, all'esito della camera di consiglio del 16 giugno 2025.

IL GIUDICE UNICO

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 23.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale